

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Ruralità delle abitazioni*). — 1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni; ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani.

8. 024. (ex 8. 050.) Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Ruralità delle abitazioni*). — 1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni; ».

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 50.000;

2004: — 30.000.

8. 038. (ex 8. 0. 26.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Fabbricati rurali*). — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 500.

*** 8. 035.** (ex 8. 0. 13.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Fabbricati rurali*). — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai

commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate. »

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

* **8. 036.** (ex 8. 032.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Fabbricati rurali). - 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero

al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo a rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

8. 011. (ex 8. 051.) Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). - 1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 09. (ex 8. 034.) Pasetto, Duca, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Pistelli, Tuccillo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. -1. Le agevolazioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono estese, con effetto dal 1° gennaio 2002, alle associazioni di promozione turistica locale « Pro Loco ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 012. (ex 8. 012.) Morgando.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche di precedenti disposizioni fiscali). — 1. Alla legge 18 ottobre 2001 n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, la proposta di concordato presentata dal contribuente ai sensi del precedente primo periodo, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio »;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole « successivamente al 30 giugno » sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In deroga a quanto stabilito nel primo periodo del presente articolo, per le imprese turistiche, nonché per le imprese commerciali ed artigianali operanti nei centri storici, che hanno conseguito nell'anno 2000 un ammontare di ricavi non superiore a quello massimo per l'applicazione degli studi di settore, l'investimento immobiliare può consistere anche nell'acquisto dell'immobile detenuto in locazione ovvero facente parte dell'azienda detenuta in affitto. In tal caso non si tiene conto della spesa eccedente 2.582.284,5 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-decreto-legge-L'Ulivo.

8. 014. (ex 8. 038.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Disposizioni riguardanti la determinazione della base imponibile IRAP). All'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei costi relativi al personale per il quale si

usufruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ».

Seguono compensazioni Gruppo Margherita-decreto-legge-L'Ulivo.

8. 015. (ex 8. 039.) Morgando, De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Disposizioni riguardanti talune modifiche alla determinazione del reddito d'impresa). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis). In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti di affari in intermediazione immobiliare, in regime di contabilità ordinaria anche per opzione, ai fini della determinazione del reddito d'impresa sono riconosciute le deduzioni forfetarie a titolo di spese non documentate previste dall'articolo 79, comma 7, del presente decreto »;

b) all'articolo 79, comma 7, nel primo periodo le parole: « gli intermediari e rappresentanti di commercio e per » sono soppresse. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti di affari in intermediazione immobiliare le percentuali indicate nel periodo precedente sono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, 2 per cento e 1 per cento »;

c) all'articolo 67, comma 10-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La percentuale di cui al precedente periodo è elevata all'80 per cento nei confronti degli apparecchi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio e dagli agenti di affari in intermediazione immobiliare »;

d) all'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: « agenzia o rappresentanza di commercio » sono aggiunte le seguenti « ovvero di agenzia di affari in intermediazione immobiliare ». Nell'ultimo periodo, dopo le parole: « agenti o rappresentanti di commercio » sono aggiunte le seguenti: « ovvero da agenti di affari in intermediazione immobiliare ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 016. (ex 8. 040.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alla legge 449 del 1997, articolo 11 - estensione ad agenti di commercio e d'affari in mediazione. Rifinanziamento. Riserva di fondi per il commercio elettronico). — 1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « alle imprese turistiche » sono aggiunte le seguenti: « , agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale ».

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 della legge 449 del 1997, articolo 11, è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 448 del 1998 la somma di 88 milioni di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 017. (ex 8. 041.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Consolidamento dei debiti delle PMI; incremento dotazione finanziaria fondo garanzia per le PMI). — 1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 448 del 1998 sono attribuiti 10,5 milioni di euro per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 018. (ex 8. 042.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari). Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

« 121-bis) Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle entrate -

capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2002: — 31.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 019. (*ex* 8. 054.) Gambini, Bersani, Cordoni, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Carli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari*). — 1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) è aggiunto il seguente numero:

« 127-octiesdecies. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata. »

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 020 (*ex* 8. 043.) De Franciscis, Gambini, Bersani, Cordoni, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Carli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Riduzione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo per i pubblici esercizi*). — 1. Al fine di equiparare i pubblici esercizi agli alberghi, qualora in possesso di un unico televisore, all'articolo 16 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, alla lettera e) le

parole « strutture ricettive » sono sostituite dalle altre: « tipologie di attività ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 021. (*ex* 8. 045.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Adeguamento dei valori di magazzino*). — 1. Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto. In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

2. L'imposta sostitutiva è onnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

3. L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali.

4. L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 022. (*ex* 8. 046.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Agevolazioni in vista dell'introduzione dell'euro*). - 1. Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della parte di prezzo unitario di acquisto dell'apparecchio conforme all'introduzione dell'euro, ovvero della parte di prezzo unitario di adattamento all'euro dell'apparecchio già installato, non eccedente euro 1549,37 (lire tre milioni). Ai fini della concessione del credito d'imposta si tiene conto delle spese effettuate a far data dal 1° gennaio 2001.

2. Qualora il costo unitario di acquisto, al netto del credito d'imposta, non superi euro 1549,37 (lire tre milioni) ne è altresì ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983 n. 18.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Esse non rilevano agli effetti dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 023. (ex 8. 048.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Canoni demaniali*). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, a copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in materia di concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e, da ultimo dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il gettito complessi-

sivo di detti canoni è devoluto alle regioni o ai comuni delegati con provvedimento regionale, per la gestione dei servizi relativi al demanio e per la tutela e sviluppo del medesimo.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2002: - 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 025. (ex 8. 052.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Grotto, Mazzarello.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Iva per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali*). - 1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono soppresse le parole: « a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali ».

2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C rubrica: Ministero dell'economia e delle

finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 026. (ex 8. 053.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva, per lo sviluppo del commercio elettronico e per la sicurezza). — 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2002. A tal fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 448 del 1998 la somma di 130 milioni di Euro per l'anno 2002.

2. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « alle imprese turistiche » sono inserite le seguenti: « , agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale ».

3. Per la finalità di cui al comma 2 è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 90 milioni di Euro per l'anno 2003.

4. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

5. All'articolo 145, comma 74, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 » sono sostituite con le seguenti: « e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: -130.000;

2003: -115.000;

2004: — 25.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 027. (ex 8. 055.) Gambini, De Brasi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Contributo unificato sostitutivo delle marche per atti giudiziari). — 1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata

secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 1° luglio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

8. 033 (ex 8. 062.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-*quater* Le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di 1.549,37 euro a favore delle istituzioni scolastiche ed istituti educativi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

8. 040 (ex 8. 064.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero). — 1. Fino alla stipula di una apposita convenzione, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

8. 039. (ex 8. 065.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. All'articolo 121-bis, lettera a), numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « attività propria dell'impresa » sono aggiunte le seguenti: « nonché agli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

8. 037. (ex 8. 068.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

(A.C. 1984 - Sezione 14)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati).

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di

stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del

valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

4. 1. (ex 4. 6.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 10 per cento;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

4. 3. (ex 4. 5.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento;

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002, con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- 4. 12.** (ex 7. 39.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento;

dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure fiscali a favore degli esportatori).

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini I.V.A. ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al successivo comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono al-

trèsì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini I.V.A. realizzato nel corso dell'anno 2000. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- 4. 15.** (ex 7. 031 e vedi 1984/10/7.01) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Crucianelli

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento;

dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente

ART. 7-bis.

(Abrogazione della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione).

1. La tassa di concessione governativa di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita

dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, è soppressa.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

4. 16. (ex 7. 030.) Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Mariani Paola.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento e conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Consequentemente dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Ripristino dell'imposta sulle successioni e le donazioni).

1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

E consequentemente dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

Il comma 6 articolo 2 della legge 16 novembre 2001, n. 405 è abrogato.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani.

4. 4. (ex 4. 10.) Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Labate, Fioroni.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento e conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Consequentemente dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali).

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali e delle gestioni in economia, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo vengono annualmente distribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta che siano state distribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. 5. (ex 26. 09) De Brasi, Lulli.

Al comma 2, sostituire le parole: al 4 per cento con le seguenti: all'8 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma sostituire le parole: al 2 per cento, con le seguenti: al 4 per cento

all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

27-bis. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

27-ter. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei due successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

4. 13. (ex 40. 431.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu,

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 3 per cento;

dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1 gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 413.17 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. L'importo dell'assegno di cui ai commi 8, 9, 11, 12, 13, articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1 gennaio 2002, è elevato da lire tre milioni a 2.324,06 euro. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. 14. (ex 30. 0. 40.) Lucà, Battaglia, Turco, Zanotti, Giacco, Ruzzante, Bolognesi.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 3 per cento;

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Decreto legislativo 112/98: Trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni in relazione alle funzioni delegate d'incentivazione alle imprese:

2002: + 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

4. 2. (ex 4. 8.) Bielli.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 3 per cento;

Conseguentemente:

dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2002 i trattamenti di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità di cui all'articolo 78, commi 15, 29 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, di seguito specificati:

a) trattamento di mobilità per i lavoratori della società Velcarta di Salerno;

b) trattamento di disoccupazione per i lavoratori edili già operanti nelle aziende per la costruzione della metropolitana di Napoli;

c) trattamento di disoccupazione per i lavoratori già dipendenti dalla Interklm di Potenza e da alcune aziende operanti nell'area della Val Basento;

d) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni i lavoratori della Enichem di Ottana (NU) e Fosfotec di Crotone;

e) trattamento di mobilità e disoccupazione speciale per l'edilizia per i lavoratori già dipendenti nell'area del Sulcis (CA);

f) indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori sospesi da aziende non rientranti nella normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria e operanti nella zona colpita dall'incendio del tunnel del Monte Bianco;

g) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori dipendenti da aziende in fallimenti, in concordato preventivo del Gruppo Bellelli, operanti in Taranto;

h) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità per lavoratori provenienti da aziende situate in aree di crisi dove siano stati stipulati accordi con il Governo o le Regioni per la reindustrializzazione delle aree medesime;

i) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Isotta Fraschini;

j) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Olivetti Synthesis;

k) trattamento di mobilità per i lavoratori della Cartiera di Arbatax (CA);

l) trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per aziende commerciali con più di 50 e meno di 200 addetti e per i lavoratori di agenzie di vigilanza, agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici e trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori di aziende appaltatrici di impianti telefonici;

m) mobilità per i lavoratori licenziati da aziende minori, dove non trova applicazione la legge 23 luglio 1991, n. 223, al fine di favorirne il reimpiego;

n) contratti di solidarietà destinati ai lavoratori delle aziende minori ed artigiane, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. L'onere derivante, pari a lire 300 miliardi, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 »;

all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione, *apportare la seguente variazione:*

2002: + 150.000

4. 6. (ex 1984/XI/30. 010) Cordoni, Gasperoni, Delbono, Innocenti.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 3 per cento;

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 413.17 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire tre milioni a 2.324,06 euro. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. 7. (ex 30. 0. 40.) Lucà, Battaglia, Turco, Zanotti, Giacco, Ruzzante, Bolognesi.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento e con-

seguentemente al medesimo comma sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra- L'Ulivo

4. 8. (ex *4. 7., ex *4. 1.) Michele Ventura, Gambini, Buglio, Ruggia, Cazzaro, Quartiani, Tolotti, Benvenuto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'imposta sostitutiva non può essere rateizzata.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

4. 9. (ex 4. 4.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 30 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

4. 10. (ex 4. 3.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: conservati dal fino a: a richiesta dell' con le seguenti: spediti in copia autentica dal contribuente alla.

4. 11. (ex 4. 2.) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2002 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,02

per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.

2. Il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socioeconomiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP; indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;

d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

4. 01. (ex 4. 0. 3.) Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Istituzione di una imposta di bollo sulle transazioni valutarie ai fini di un maggiore finanziamento della cooperazione allo sviluppo, dell'annullamento del debito dei paesi più poveri e della lotta alla povertà su scala mondiale).

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.469 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte degli altri Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte istituite dai Paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che l'insieme dei

Paesi membri dell'Unione europea ha istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1° gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui alla presente legge, in vigore nei Paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:

a) estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti, l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di Paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Si considerano Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato quelli individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, per quanto concerne le transazioni valutarie effettuate da persone fisiche, e dal decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da persone giuridiche.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -L'Ulivo

4. 02. (ex 4. 02.) Crucianelli, Ruzzante, Lolli, Lucà, Grandi, Sciacca, Bielli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al comma 2, lettera b), secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, dopo la parola « soci » sono aggiunte le seguenti: « relative alle società di nuova costituzione ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

4. 03 (ex 4. 01.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

(Approvato)